



Det. N. 6 del 15/01/2010
Prot. N. 2355 del 15/01/2010

ESECUTIVA dal 15/01/2010

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Copia conforme all'originale
Il Dirigente Settore Ambiente 08
Ing. Riccardo Serafini

Settore: **AMBIENTE**

Servizio: **RIFIUTI**

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 15/01/2010



Oggetto: REGISTRO ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 22/97 PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - VOLTURA DELL'ISCRIZIONE DELLA DITTA REPRINTER SNC GIA' ISCRITTA AL N° 41 DEL REGISTRO PROVINCIALE.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6, del D. Lgs n° 165, del 30.03.2001;

Visto il D. Lgs n° 267, del 18.08.2000;

Premesso

che in data 14/05/1998, la Ditta REPRINTER S.N.C. con sede legale in Via Ghiaretto n. 60, 19038 Sarzana (SP), è stata iscritta al numero 41 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi, istituito ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22/97, per le attività effettuate presso il sito operativo di Via Tavilla 34, 19037 Santo Stefano Magra (SP);

Che nella seduta del 01/02/2008 la Sezione Regionale della Liguria dell'Nazionale Gestori Ambientali la suddetta Ditta, con sede legale in Via Alessandro Volta 33, 19037 Santo Stefano Magra (SP), è stata iscritta nel registro di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio delle operazioni di recupero R5 ed R13 relative ai codici CER 08.03.18 e 16.02.16 presso il sito operativo di Via Tavilla 34, 19037 Santo Stefano Magra (SP);



Che a seguito degli effetti del D.Lgs 4/2008, che ha riportato alla Provincia le competenze di gestione del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi, la suddetta ditta ha mantenuto lo stesso numero di iscrizione (41) e la relativa scadenza (20 marzo 2013);

Vista la comunicazione prot. n. 74775 del 30/12/2009 con cui la Ditta ha dato notizia di aver cambiato **la ragione sociale in REPRINTER S.R.L** e la **sede legale presso Via Alessandro Volta, 31 19037 Santo Stefano Magra (SP)**;

Considerato che la tenuta del registro istituito ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22/97 è, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 9 della L.R. 14/08, di competenza della Provincia.

Visti:

il D.M. 5/2/1998;
la L.R. 21/6/1999 n. 18;
il D.M. 12/6/2002 n. 161;
la D.G.R. del 29/11/2002 n. 1434;
il D.lgs. 3/4/2006 n. 152;
il D.m. 5/4/2006 n. 186;
il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
la L.R. 6/6/2008 n. 14;

DISPONE

1. Di volturare l'iscrizione al n° 41 nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi, istituito ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22/97, ora art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla REPRINTER S.N.C. con sede legale in Via Ghiarettolo n. 60, 19038 Sarzana (SP), alla società REPRINTER S.R.L., con sede legale in Via Alessandro Volta, 31 19037 Santo Stefano Magra (SP) e sede operativa in Via Tavilla 34, 19034 Santo Stefano Magra (SP);
2. Di inviare copia del presente atto al Rag. Stefano DEL RANCO, nato a Sarzana il 02/05/1964, legale rappresentante della società REPRINTER S.R.L., con sede legale in Via Alessandro Volta, 31 19037 Santo Stefano Magra (SP) ;





Det. N. 6 del 15/01/2010
Prot.N. 2355 del 15/01/2010

ESECUTIVA dal 15/01/2010

3. Di darne comunicazione al Comune Santo Stefano Magra (SP), al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. Via Fontevivo n°21 La Spezia, al Comando di Polizia Provinciale ed alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.



3 di 4

INFORMA

La comunicazione per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, nel caso in cui rispetto all'attività di recupero già avviata sulla base dell'art.216, venga richiesto l'inserimento di un nuovo CER, la decorrenza dei cinque anni per l'esercizio dell'attività resta vincolata al momento dell'avvio dell'attività con i codici CER comunicati in origine il cui rinnovo deve essere richiesto entro 90 gg. dalla scadenza.

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini